

Allegato “A” al contratto rep. n.

del

CAPITOLATO DI ONERI

per l'utilizzazione “a corpo” dei boschi cedui

UNIVERSITA' AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA



**LOCALITA': Monte Le Piane nord/ovest –
Mola dei Monti**

SEZIONI FORESTALI N°11/A e 3/A

Stagione silvana 2023-2024;

Indice

A) CONDIZIONI GENERALI.....	3
1. ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA	3
2. PREZZO E RISCHI DI VENDITA	3
3. MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO	4
4. METODO DI VENDITA	5
5. DOCUMENTI	5
6. INCOMPATIBILITA'	6
7. ESCLUSIONE DALL'ASTA	7
8. VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI	7
9. VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DOMICILIO ELETTO	7
10. POLIZZA ASSICURATIVA	8
11. PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	8
12. PAGAMENTO INCREMENTO LEGNOSO	9
13. MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELLO AGGIUDICATARIO	9
14. CONSEGNA DEL BOSCO	9
15. GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI	10
16. TERMINE DI TAGLIO	10
17. PROROGHE	11
18. DIVIETO DI SUB-APPALTI	11
19. RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI.....	11
20. RILEVAMENTO DANNI	12
21. DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI	12
22. MODALITA' DEL TAGLIO	12
23. INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI.....	12
24. SOSPENSIONE DEL TAGLIO.....	13
25. RIPULITURA DELLA TAGLIATA	13
26. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE	14
27. COSTRUZIONE CAPANNE	14
28. CARBONIZZAZIONE	15
29. DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AREE DI IMPOSTO	15
30. NOVELLAME E RIGETTI	15
31. COLLAUDO	15
32. DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE	16
33. INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI	16
34. ASSICURAZIONE OPERAI.....	16
35. PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI.....	16
36. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO	16
37. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE	17
38. INFRAZIONI NON CONTEMPLATE	17
39. RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO	17
40. CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO.....	17
B) CONDIZIONI SPECIALI	18
41. CRITERI PER L'ESECUZIONE DEL TAGLIO	18
42. TERMINE DELLE UTILIZZAZIONI.....	20
43. PENALITA'	20
44. MIGLIORIE BOSCHIVE	21
C) ALLEGATI	25

CAPITOLATO

**delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio
del bosco ceduo di proprietà dell'Università Agraria di Campagnano di Roma
(Sezione n°11/A – Monte Le Piane nord/ovest;
Sezione n°3/A – Mola dei Monti)**

A) CONDIZIONI GENERALI**1. ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA**

ART. 1. – L'Università Agraria di Campagnano di Roma con sede in Campagnano di Roma (RM) in Piazza Cesare Leonelli n°18, mette in vendita, in esecuzione alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n°_22__ del_16/05/2023__ il materiale legnoso ritraibile dalle Sezioni Forestali n°11/A e n°3/A della complessiva superficie netta al taglio di circa **Ha 4,75**, con una gestione selvicolturale di avviamento a ceduo composto, ubicate in Località Monte Le Piane/Mola dei Monti. La vendita avviene a mezzo di pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete in rialzo da confrontarsi con il prezzo a base d'asta o a licitazione privata, secondo le modalità di aggiudicazione definite nell'apposito bando di gara, nel rispetto delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18.11.1923, n. 2440, e del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

2. PREZZO E RISCHI DI VENDITA

Art. 2 - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base d'asta di:

€ 13.301,38 di cui:

Somma soggetta a rialzo: € 9.209,58

Somma non soggetta a rialzo: € 4.091,81 a carico della ditta comprendenti le spese amministrative e tecniche di marcatura, cavallettamento, progettazione e collaudo.

Le ditte partecipanti all'asta dovranno inoltre versare un deposito cauzionale pari al 10% della base d'asta (€ 1.330,14) per garanzia dell'offerta, utilizzabile dall'ente, a rifondere eventuali danni causati durante il taglio e come pagamento di eventuali sanzioni decise in fase di collaudo, senza titolo di rivalsa che verrà svincolato dall'ente soltanto dopo l'avvenuta approvazione del collaudo di taglio.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna del bosco garantisce solamente i confini ma non la qualità e quantità delle piante presenti né dei prodotti che potranno ricavarsi.

3. MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Art. 3 – BOSCHI DENOMINATI “Sezione n°11/A Monte Le Piane nord/ovest” e “Sezione 3/A Mola dei Monti”

I boschi in oggetto risultano suddivisi in due Lotti (Sezioni Forestali), individuati al Nuovo Catasto Terreni della Provincia di Roma al Comune Censuario di Campagnano di Roma:

Sezione n°	Foglio n°	Particella n°	Superficie catastale (ha. are. ca)	Superficie utilizzata (ha)
11/A	53	4	04.41.30	2,98
	53	5	23.72.60	
	53	6	03.51.60	
3/A	51	14	05.40.50	1,77
	51	15	00.40.60	
	53	4	04.41.30	
	53	5	23.72.60	

risultano delimitati mediante doppia anellatura a petto d'uomo di colore blu con vernice indelebile sulle matricine di confine e dai seguenti confini:

Sezione Forestale	Confini	Delimitazioni
11/A	Nord	Seminativo dell'Università Agraria
	Sud	Impluvio e strada forestale
	Est	Piante con doppio anello di colore blu da 1 a 6 e seminativo dell'Università Agraria
	Ovest	Impluvio e strada forestale
3/A	Nord	Piante con doppio anello di colore blu da 5 a 16
	Sud	Seminativo dell'Università Agraria
	Est	Piante con doppio anello di colore blu da 2 a 5
	Ovest	Piante con doppio anello di colore blu da 16 a 18 e pianta n. 1

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dal ceduo, compreso entro confini naturali, strade e doppi anelli di colore blu.

4. METODO DI VENDITA

Art. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in rialzo da confrontarsi con il prezzo a base d'asta o licitazione privata nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta o lettera di invito. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

5. DOCUMENTI

Art. 5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

1) un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara.

Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, da detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà inoltre:

- a) l'oggetto sociale, che dovrà necessariamente riguardare attività inerenti il taglio di boschi;
- b) il soggetto cui spetta la legale rappresentanza sociale, ed eventualmente i nominativi degli altri amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o dei procuratori abilitati alla stipula di atti in rappresentanza della ditta, ed i nominativi degli eventuali direttori tecnici;
- c) l'indicazione che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato.

2) un certificato rilasciato dal Coordinamento Forestale della Provincia di appartenenza in data non anteriore a tre mesi a quella della gara comprovante l'idoneità a concorrere all'asta, ovvero regolare iscrizione all'Albo Regionale/Elenchi analoghi del territorio nel quale la ditta esercita attività attestante l'abilitazione ad eseguire utilizzazioni boschive nelle proprietà pubbliche.

3) Assegno circolare intestato al Tesoriere dell'Università Agraria di Campagnano di Roma, provante il deposito avvenuto pari a € 1.330,14 quale garanzia dell'offerta e successivamente utilizzato, per la Ditta aggiudicataria, a rifondere eventuali danni o al pagamento di eventuali sanzioni, senza titolo di rivalsa, che verrà svincolato dall'Ente soltanto dopo l'avvenuta

approvazione del collaudo di taglio. In caso di aggiudicazione provvisoria e successiva mancata stipula del contratto per motivi indipendenti dall'ente appaltante, il deposito verrà in toto incamerato per rifondere le spese amministrative sostenute, l'aggiudicatario sarà obbligato ad integrare detto deposito qualora dovesse risultare insufficiente, entro il termine e la misura che verranno indicati dall'Ente;

4) Autocertificazione di regolarità contributiva;

5) Dichiarazione in carta legale con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del Progetto di Utilizzazione Forestale, gli atti amministrativi prodotti ed inerenti l'intervento, delle condizioni del Verbale d'Assegno e Stima e del Capitolato d'Oneri approvati con Delibera del CdA n. _____ del _____ e n. _____ del _____ e di accettazione di tutte le condizioni previste nel presente atto;

6) attestazione di possesso degli strumenti tecnologici e delle risorse professionali nonché delle competenze tecniche ed organizzative idonee per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale nei termini definiti dal quadro tecnico amministrativo delineatosi;

7) una procura speciale nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

6. INCOMPATIBILITA'

Art. 6 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
- c) le ditte che abbiano liti pendenti con l'Ente o che abbiano debiti liquidi o esigibili con l'Ente stesso;
- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per un delitto per il quale il codice penale preveda come sanzione accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7. ESCLUSIONE DALL'ASTA

Art. 7 – Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta per giusta causa qualunque dei concorrenti, senza rendere noto le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

8. VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 8 - Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione provvisoria fattagli, resta vincolato per il pieno di adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

9. VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DOMICILIO ELETTO

Art. 9 - Il verbale di aggiudicazione provvisoria, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del Regolamento di contabilità, ovvero entro quindici giorni dalla data della gara.

L'ente appaltante potrà richiedere per iscritto e trasmessa mediante r.r., eventuali integrazioni o chiarimenti alla ditta aggiudicatrice la quale dovrà rispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento, pena la revoca dell'aggiudicazione con conseguente perdita del deposito cauzionale.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata della copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri. Tali elaborati saranno trasmessi a cura dell'Ente venditore al tecnico esterno eventualmente incaricato per il lavoro di sorveglianza.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria o della presentazione di tutti i documenti eventualmente richiesti dall'ente appaltante ai sensi dell'art. 9, dovrà essere stipulato il contratto, salvo motivati impedimenti delle parti.

10. POLIZZA ASSICURATIVA

Art. 10 - L'aggiudicatario è tenuto, prima della stipula del contratto o al massimo il giorno stesso, a fornire all'Ente proprietario apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

11. PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Art. 11 -L'aggiudicatario dovrà pagare per intero il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso come riportato nell'avviso d'asta, ovvero:

In caso di ritardo da parte della ditta aggiudicatrice, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre due mesi dalla data di aggiudicazione provvisoria, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto.

In caso di ritardo di oltre due mesi dalla data di aggiudicazione provvisoria da parte dell'ente appaltante, la ditta aggiudicatrice potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale e lo svincolo da ogni obbligo.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri.

La stipula del contratto costituirà all'aggiudicazione definitiva.

12. PAGAMENTO INCREMENTO LEGNOSO

Art. 12 – Qualora dalla data del contratto di vendita, all'inizio del taglio di utilizzazione intercorrano uno o più periodi estivi, la Ditta aggiudicatrice è tenuta al pagamento dell'incremento legnoso da valutarsi insindacabilmente dal tecnico estimatore incaricato dall'Ente appaltante.

13. MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELLO AGGIUDICATARIO

Art. 13 - In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

14. CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 14 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario, al tecnico estimatore a mezzo di raccomandata r.r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario a prendere in consegna entro venti giorni le superfici boschive dove è situato il materiale venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi dall'Ente venditore al tecnico estimatore all'eventuale sorvegliante e al Coordinamento Provinciale Carabinieri Forestale competente per territorio. Il tecnico estimatore provvederà, a sua volta, con raccomandata r.r. a comunicare il giorno della consegna delle superfici boschive alla presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dell'Ente venditore e dell'eventuale incaricato alla sorveglianza, previo accertamento della regolarità degli atti, del versamento del deposito cauzionale e del pagamento del bosco nelle modalità indicate nell'art. 11, procederà a detta consegna.

L'incaricato alla consegna darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente, dall'eventuale sorvegliante nominato e dallo stesso, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora il tecnico incaricato dall'amministrazione lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia

assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti nella zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica della approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Dopo la consegna del bosco l'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile in toto di eventuali danni permanenti e non al lotto boschivo in questione.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

15. GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 15 - L'aggiudicatario dovrà comunicare con dieci giorni di preavviso all'Amministrazione dell'Ente, all'Ente Parco di Veio e al Nucleo Carabinieri Forestale territorialmente competente, la data ed il luogo in cui saranno iniziati i lavori di utilizzazione.

L'Ente appaltante dovrà comunicare a mezzo di lettera r.r. la data di inizio dei lavori di utilizzazione boschiva all'eventuale tecnico esterno all'amministrazione, nominato come sorvegliante tecnico al taglio.

L'eventuale inadempienza da parte della ditta aggiudicataria, o il ritardo nella comunicazione di cui sopra, comporterà una sanzione di € 500,00 oltre agli eventuali altri danni derivanti dall'impossibilità di sorveglianza da parte dell'Ente proprietario.

Nel caso in cui i boschi consegnati siano costituiti da più lotti la ditta aggiudicataria dovrà dare comunicazione all'Ente ed al sorvegliante tecnico a mezzo di raccomandata r.r., con dieci giorni di preavviso, su ogni singolo lotto, successivo al primo, dell'inizio dei lavori di utilizzazione.

16. TERMINE DI TAGLIO

Art. 16 – l'utilizzazione dovrà essere effettuata nella stagione silvana **2023/2024** ed entro il termine fissato dal Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) o da specifiche disposizioni del Parco e/o della Città Metropolitana di Roma Capitale, ovvero: *“i lavori dovranno essere conclusi entro 18 mesi a partire dal decorso del termine fissato per l'inizio delle attività”*.

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro il 31/03/2024 e lo sgombero del materiale legnoso dovrà essere terminato entro il 30/04/2024 (giusto *Nulla Osta del Parco di Veio Determinazione n. A00310 del 02/09/2022*).

Le operazioni di esbosco potranno essere eseguite in periodi poco piovosi, con mezzi meccanici lungo la viabilità presente e per piccoli tratti all'interno della tagliata, limitato esclusivamente alle strade e piste forestali carrabili preesistenti.

Al termine dell'utilizzazione forestale la ditta aggiudicataria dovrà ripristinare l'area di intervento secondo quanto previsto dall'art. 65 comma 3 del regolamento d'attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

17. PROROGHE

Art. 17 - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi, all'ufficio che cura il vincolo idrogeologico della provincia di competenza e all'ente parco.

All'Ente Proprietario compete la facoltà di concederla e di valutare eventuali indennizzi per l'accrescimento e l'uso delle aree boscate che verrà valutato insindacabilmente da un tecnico estimatore, allo scopo incaricato.

18. DIVIETO DI SUB-APPALTI

Art. 18 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente alla Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 14.

19. RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI

Art. 19 - L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia del Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) delle leggi forestali in vigore.

È inoltre obbligato al rispetto delle prescrizioni contenute nei nulla osta rilasciati dalla Provincia, Soprintendenza, Usi Civici, Parco, Regione Lazio, Autorità di Bacino etc.

Dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del PGAF approvato con *Determinazione Regionale n. n. G12891 del 27/09/2022* ed esecutività con *Determinazione n°G00351 del 16/01/2023*.

20. RILEVAMENTO DANNI

Art. 20 - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine dell'utilizzazione boschiva l'Ente proprietario procederà, alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicatrice, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. L'Ente proprietario, provvederà, su comunicazione dell'eventuale sorvegliante, ad inviare nota sulle infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, all'Ufficio del Nucleo Carabinieri Forestale competente per territorio, in modo che quest'ultimo possa dar corso ai provvedimenti contravvenzionali previsti.

21. DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 21 - È proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

22. MODALITA' DEL TAGLIO

Art. 22 - La Ditta appaltatrice è autorizzata all'uso della motosega. Il taglio per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve, inoltre, praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione degli Agenti Forestali. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

23. INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Art. 23 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dalla sorveglianza tecnica al taglio per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento,

l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n.1126 capo VI art.li n° 41 - 45.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Università Agraria nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura agli effetti degli art. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche.

24. SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 24 – Il sorvegliante al taglio se nominato, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione della utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente salvo ratifica all'Amministrazione dell'Ente, a quest'ultima è data la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria di un tecnico estimatore, allo scopo incaricato, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

25. RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 25 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi all'art. 67 del Regolamento di attuazione n° 7 del 2005, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in

materia di gestione delle risorse forestali) e alle prescrizioni impartite dall'Ente Parco di Veio giusta *Determinazione n. A00310 del 02/09/2022.*

26. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

Art. 26 - L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le recinzioni, le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.;
- 5) è vietato l'utilizzo di mezzi meccanici all'interno degli alvei, corsi d'acqua, fossi torrentelli e linee di compluvio;
- 6) il transito dei mezzi è limitato alla sola viabilità forestale esistente, il concentramento è consentito (dal punto di abbattimento alla viabilità) esclusivamente con animali da soma o quanto altro espressamente autorizzato, con verbale in contraddittorio, dalla sorveglianza tecnica;
- 7) A non danneggiare e/o al ripristino di tutti i sentieri e le strade presenti all'interno del bosco;
- 8) A non effettuare movimenti terra all'interno del bosco.

Nel caso di inadempimenti da parte della ditta l'Ente su segnalazione dei Carabinieri Forestale o del sorvegliante al taglio, provvederà alla nomina di un tecnico estimatore per valutare il danno cagionato e le operazioni di ripristino necessarie, oltre al danno ed al costo di perizia alla ditta sarà applicata una sanzione pari al costo di ripristino. L'Ente proprietario provvederà a segnalare al competente Nucleo Carabinieri Forestale le inadempienze della ditta aggiudicataria per le sanzioni civili e penali del caso.

27. COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 27 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 16 del presente Capitolato

D'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente. Eventuali spese che l'ente dovrà sostenere per il ripristino dello stato dai luoghi verranno addebitate all'aggiudicatario.

28. CARBONIZZAZIONE

Art. 28 - La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

29. DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AREE DI IMPOSTO

Art. 29 – L'esbosco dei prodotti si farà per le vie esistenti indicate nel progetto di utilizzazione forestale. L'accatastamento del materiale si farà nelle aree di imposto presenti indicate nel progetto di utilizzazione forestale. Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 500,00, oltre all'obbligo di ripristino.

30. NOVELLAME E RIGETTI

Art. 30 – L'impresa è obbligata a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 60,00 (euro sessanta/00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 100,00 (euro cento/00) se poteva essere evitato, a parere del collaudatore.

31. COLLAUDO

Art. 31 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Coordinamento Provinciale. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante da un tecnico, diverso dal progettista, da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5 per eventuali sanzioni o danni. Trenta giorni prima del termine fissato per la scadenza dell'utilizzazione, l'aggiudicatario dovrà presentare domanda di collaudo all'Ente proprietario.

32. DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

Art. 32 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta agli altri addebiti ivi ritenuti.

33. INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI

Art.33 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità decise dall'ente. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

34. ASSICURAZIONE OPERAI

Art. 34 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

35. PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Art. 35 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

36. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 36 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio

e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

37. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 37 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli art. 34 e 36.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

38. INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

Art. 38 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'onere che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

39. RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 39 - Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2240, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

40. CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 40 - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto, contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

“agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutto il su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti gli articoli specificatamente”. L'aggiudicatario dichiara inoltre di aver preso visione del progetto di taglio, comprensivo di cartografia tecnica, e dei vari documenti amministrativi allegati (nulla osta, autorizzazioni, prescrizioni etc.), compreso tutte le prescrizioni tecniche ivi contenute.

(Firma dell'Aggiudicatario)

.....

B) CONDIZIONI SPECIALI

41. CRITERI PER L'ESECUZIONE DEL TAGLIO

Art. 41 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante ed i polloni di confine contrassegnate ad altezza a petto d'uomo con doppio anello in vernice blu come riportato nell'art. 3 compreso.

Le matricine 1° turno sono state contate con conta colpi manuali in fase di marcatura.

Le matricine di secondo e oltre turno sono state rilevate mediante l'utilizzo di GPS, in allegato sono riportate le coordinate ED50/UTM zone 33N di ogni singolo esemplare da rilasciare.

Tutte le matricine sono state contrassegnate con vernice di colore blu, con due punti a petto d'uomo per i primi turni e con tre punti a petto d'uomo e uno al piede per gli oltre turno.

BOSCHI DENOMINATI “Sezione n°11/A Monte Le Piane nord/ovest” e “Sezione 3/A Mola dei Monti”

Piante da rilasciare a dote del bosco:

150 piante matricine ad ettaro così ripartite:

Età matricine	Piante/Ha	Cerro/Roverella %	Specie accessorie %
I turno	75	85	15
II turno e oltretorno	75	85	15

Dai calcoli effettuati per la **Sezione 11/A** dovranno essere rilasciate dal taglio complessivamente n. 448 piante matricine (Zona 1 e Zona 2), in conformità alle prescrizioni del PGAF, su una superficie di 2,98 ha circa. Invece, per la **Sezione 3/A** dovranno essere rilasciate dal taglio complessivamente n. 266 piante matricine (Zona 3), in conformità alle prescrizioni del PGAF, su una superficie di 1,77 ha circa.

Le matricine dovranno essere così ripartite:

Sezione Forestale	Zona	Superficie (Ha)	Matricine I turno		Matricine II turno e oltretorno	
			per ettaro	totale	per ettaro	totale
Sezione 11/A	Zona 1	1,61	75	121	75	121
	Zona 2	1,37	75	103	75	103
Sezione 3 A	Zona 3	1,77	75	133	75	133
	Zona 4	2,03	Nessun intervento			

Totale nelle due Sezioni Forestali:

Matricine I Turno	357
Matricine II Turno e oltretorno	357
Totale matricine	714
Matricinatura /ha	150 In media

Le piante da rilasciare a dote del bosco dovranno avere i seguenti diametri:

- Matricine di primo turno con diametro a petto d'uomo compreso tra 19 e 28 cm.
- Matricine di secondo turno e oltretorno con diametro a petto d'uomo compreso tra 30 e 44 cm.

Qualora in alcune zone non siano presenti matricine di età multipla del turno, o quelle presenti risultino malate, danneggiate o di mediocri caratteristiche morfologiche, verranno rilasciate matricine del turno in numero maggiore come indicato dall'articolo 36 comma 5 del Regolamento Forestale.

Ai sensi del Nulla Osta del Parco di Veio giusta Determinazione n. A00310 del 02/09/2022 sono state individuate n°10 piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito in conformità al rilascio di n. 2 piante ad ettaro come prescritto (superficie totale delle due Sezioni di 4,75 ettari).

Sezione Forestale	N° Pianta*	Specie	Y	X
11/A	8	Cerro	4664841	283967
	21	Cerro	4664881	283957
	23	Roverella	4664897	283913
	68	Cerro	4664886	284091
	88	Cerro	4664844	284022
	89	Roverella	4664866	283936
3/A	61	Cerro	4665289	283623
	69	Roverella	4665250	283628
	100	Cerro	4665187	283812
	111	Roverella	4665223	283607

Coordinate in ED 50/ UTM zone 33N

* Numerazione come da cartografia verbale di marcatura

Nelle zone dove non è stata effettuata la segnatura delle piante, la ditta dovrà rispettare la metodologia di rilascio delle matricine individuata nelle corrispondenti aree di saggio e/o nelle zone dimostrative dove tale merca è stata operata.

All'interno dei lotti boschivi sono presenti aree con una vegetazione rada, con esemplari caratterizzati da evidente brachimorfismo e nuclei di specie arbustive accessorie. Le erbacee sono principalmente graminacee.

Queste aree sono state calcolate come tare per una superficie di circa 0,73 ettari individuate nella Sezione 11/A.

Indicazioni gestionali:

In quest'area dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- divieto di entrare con i mezzi a motore (tranne che nella zona di imposto);
- divieto di praticare interventi di taglio;
- divieto di realizzazione di aree di imposto, fatta eccezione per le aree indicate in cartografia;
- divieto di scarico di terreno e materiale inerte alloctono per favorire il transito (breccia o altro);

42. TERMINE DELLE UTILIZZAZIONI

Art. 43 – al termine dell'utilizzazione la tagliata dovrà risultare sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione ed in particolare dal frasame superiore a quanto indicato dall'art. 67 comma 4 del Regolamento Forestale e nel rispetto di quanto prescritto nel Nulla Osta del Parco di Veio giusta Determinazione n. A00310 del 02/09/2022.

43. PENALITA'

Art. 44 – Per la eventuale inosservanza alle clausole e condizioni poste con il presente capitolato l'aggiudicatario sarà soggetto alle seguenti penali nei confronti dell'Ente proprietario oltre quelle previste dalle leggi ed accertate durante l'utilizzazione. Esse saranno liquidate all'atto del collaudo a giudizio inappellabile del Collaudatore e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui i danni possono dare luogo e dal risarcimento del danno all'Ente:

- a) da Euro 30,00 a Euro 60,00 per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi od altre piante legnose inutili, su ogni ara di superficie, di cui all'art.43 del presente capitolato;
- b) da Euro 30,00 a Euro 60,00 per mancato sgombero totale o parziale della tagliata da qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra, come prescritto dall'art. 44 del presente capitolato;
- c) di Euro 30,00 per inizio del taglio prima che l'acquirente sia in possesso del verbale di consegna di cui all'art.14 del presente capitolato.
- d) di Euro 200,00 per ogni ara o frazione di ara di utilizzazione non eseguita come prescritto lungo eventuali fasce di avviamento a fustaia, la corretta esecuzione del taglio verrà valutata dal collaudatore.

- e) di Euro 50,00 per ogni ara o frazione di ara di utilizzazione non eseguita come prescritto nell'Art. 42 e conseguentemente nel progetto di utilizzazione forestale, la corretta esecuzione del taglio verrà valutata dal collaudatore.
- f) di Euro 500,00 per ogni pianta rilasciata ad accrescimento indefinito abbattuta.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi ed i segni (anelli, punti e numeri) apposti sulle piante di confine ed all'interno delle aree di saggio permanenti. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- g) di € 30,00 (euro trenta/00) per ogni anellatura, martellata e/o numero cancellato o reso illeggibile;
- h) di € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- i) di € 20,00 (euro venti/00) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto;
- j) di € 130,00 (euro centotrenta/00) per ogni pianta anellata e recisa.

Eventuali danneggiamenti e sanzioni verranno valutate in fase di collaudo e detratti dal deposito cauzionale. Se il loro valore fosse superiore alla cifra del deposito cauzionale, la ditta dovrà versare all'ente la differenza tra il valore stimato del danno e il deposito cauzionale.

44. MIGLIORIE BOSCHIVE

Art. 45 – L'Ente appaltante dovrà accantonare la somma pari al 10% del prezzo di aggiudicazione per l'esecuzione di opere di migliorie boschive prelevandola dalla prima rata del prezzo di aggiudicazione.

Art. 46 - In caso di richiesta, la Ditta è obbligata a consentire ai cittadini la raccolta del frascame e dei residui di lavorazione ultimate le operazioni di taglio, in caso contrario sarà applicata la sanzione di € 80,00 (euro ottanta/00) per ogni contestazione.

Art. 47 - Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per vie esistenti, che all'occorrenza saranno indicate dalla sorveglianza tecnica. La carbonizzazione sarà fatta nelle aie carbonili esistenti, qualsiasi pista o piazzale o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti con la stessa comporterà l'applicazione di una penalità di € 5,00 (euro cinque/00) a metro quadro danneggiato, salvo l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi

in materia. Dovranno essere utilizzate le aree di imposto indicate nel progetto di utilizzazione, ulteriori zone potranno essere utilizzate solo se autorizzate dall'ente proprietario e dal sorvegliante alle operazioni di taglio se nominato. La sistemazione degli imposti potrà essere effettuata solo mediante la ripulitura dalle specie arbustive, non potranno essere effettuati movimenti terra o riporto di materiale estraneo se non espressamente autorizzato dall'ente appaltante e dal sorvegliante alle operazioni di taglio se nominato.

Art. 48 - L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario e al Comando Forestale competente per territorio, il verificarsi di qualsiasi danno ambientale o patrimoniale, che si verifichi all'interno della tagliata anche se arrecato dall'Aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio della penalità prevista in questo Capitolato d'Oneri.

Art. 49 - L'Aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa e nel periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00). Inoltre, dovrà apportare la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi del D.lgs 14/08/1996 n° 494.

Art. 50 - L'Aggiudicatario dovrà apporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare, un cartello di superficie minima di mq. 1,00 contenente le seguenti informazioni:

<p>UNIVERSITÀ AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA (RM) DELIBERA DEL CdA N° DEL LAVORI DI TAGLIO COLTURALE DI CEDUAZIONE DI BOSCO CEDUO COMPOSTO – LOTTO BOSCHIVO - SUPERFICIE Ha _____ circa. DITTA AGGIUDICATARIA COMANDO STAZIONE CARABINIERI NUCLEO FORESTALE DI AUTORIZZAZIONI:..... NULLA OSTA N° DEL</p>

Il cartello dovrà essere già esposto e leggibile per la data della consegna e rimanere sino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata una penale di € 25,00 (euro venticinque/00).

Inoltre, dovrà collocare la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi del D.lgs 81/2008 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 51 - L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie in oggetto di taglio i rifiuti speciali che colà giacciono al momento della consegna o che vi siano depositati in seguito fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo con quanto valutato di volta in volta dal locale Comando Stazione Forestale. La superficie in oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere costantemente sgombra dai rifiuti solidi urbani abbandonati durante il periodo di consegna del bosco. Per le inadempienze saranno applicate, oltre alle sanzioni amministrative e penali esistenti, la penalità di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni pezzo al momento del collaudo per i rifiuti speciali, e € 20,00 (euro venti/00) per ogni pezzo per i rifiuti solidi urbani.

Art. 52 - L'aggiudicatario è tenuto a non danneggiare le infrastrutture presenti sia all'interno che limitrofe al bosco oggetto di gara (viabilità, staccionate, recinzioni, cartellonistica, etc), eventuali danneggiamenti verranno valutati in fase di collaudo e detratti dal deposito cauzionale. Se i danni superassero la cifra del deposito cauzionale la ditta dovrà versare all'ente la differenza tra il valore stimato del danno e il deposito cauzionale.

Art. 53 – L'impresa è obbligata a comunicare tempestivamente al sorvegliante alle operazioni di taglio o all'ufficio tecnico comunale, il rinvenimento di presunti reperti archeologici o strutture all'interno del bosco non segnalate.

Art. 54 - L'impresa è obbligata a ripulire la tagliata da eventuali rifiuti e a smaltirli a proprie spese secondo la normativa vigente.

Art. 55 – L'impresa è obbligata, alla fine delle operazioni di utilizzazione forestale, a ripristinare le condizioni della strada di accesso al bosco come quelle precedenti l'intervento di utilizzazione.

Art. 56 - Il taglio delle piante verrà effettuato mediante motoseghe, il più vicino possibile al colletto senza scosciamenti o scortecciamento della ceppaia, lasciando una superficie di taglio netta che eviti il ristagno dell'acqua. Il materiale legnoso depezzato verrà esboscato mediante trattrici forestali di modeste dimensioni per ridurre il compattamento del suolo e in periodi poco piovosi per evitare il diffondersi di patologie. Durante le fasi di abbattimento ed esbosco si farà attenzione a non danneggiare né le matricine rilasciate a dote del bosco né l'eventuale rinnovazione presente. Il materiale minuto di risulta della pratica di esbosco verrà rilasciato il più uniformemente possibile sul suolo per garantire un continuo turnover della sostanza organica in conformità alla normativa

forestale vigente. La manutenzione ordinaria delle trattrici e dei mezzi impiegati per le pratiche di abbattimento ed esbosco verrà effettuata fuori dall'area interessata dall'utilizzazione.

Art. 57 – L'aggiudicatario è tenuto a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni riportate nel:

- a) Progetto di Utilizzazione Forestale
- b) Det. di Approvazione del PGAF n. G12891 del 27/09/2022
- c) Det. di esecutività del PGAF n°G00351 del 16/01/2023
- d) Det. dell'Ente Regionale Parco di Veio n. A00310 del 02/09/2022.

Art. 58 – Prescrizioni e misure di mitigazione

L'impresa è obbligata a rispettare le seguenti prescrizioni e/o misure di mitigazione:

- siano evitati interventi sulla vegetazione arbustiva nel sottobosco e sia previsto il rilascio di piante vetuste, deperienti o morte in piedi che mostrino nidi o tane preesistenti, nonché le piante che per caratteristiche (presenza di cavità naturali) e dimensioni appaiano idonee ad offrire rifugio all'avifauna selvatica;
- Siano preservati dal taglio gli eventuali individui di *Ilex aquifolium*, *Buxus sempervirens* e *Laurus nobilis* (si precisa che in fase di progettazione non sono state rinvenute essenze appartenenti a tali specie);
- Dovranno essere rilasciati eventuali individui di farnetto (*Quercus frainetto*), sughera (*Quercus suber*) e crenata (*Quercus crenata*);
- Rilascio di almeno 5 piante morte in piedi o secche a terra per ettaro, scelte tra quelle di maggior diametro, se presenti;
- Dovranno essere preservati durante l'intervento di taglio gli esemplari arborei costituenti ricovero per la fauna selvatica ed in particolare quelli ospitanti nidi di rapaci e fori di alimentazione e/o nidi di picchi, anche se secchi in piedi o a terra;
- all'interno del bosco il concentramento e l'esbosco dovranno essere eseguiti esclusivamente con animali da soma e l'impiego di mezzi motorizzati dovrà essere limitato esclusivamente alle strade e piste forestali carrabili preesistenti, senza aprirne di nuove;
- i residui legnosi della lavorazione del diametro minimo superiore a 5 centimetri dovranno essere rimossi dalla tagliata, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dal termine della stagione di taglio;
- i residui della lavorazione di diametro massimo inferiore a 5 centimetri dovranno essere ridotti in lunghezza non superiore a 100 centimetri e lasciati sparsi sul letto di caduta, o concentrati in cumuli di altezza massima di un metro negli spazi liberi da novellame o ceppaie, disposti lungo le curve di livello;

- i rifornimenti di carburante e le sostituzioni dei lubrificanti necessari al funzionamento delle macchine forestali devono essere realizzati al di fuori dell'area boschiva;
- fascia di rispetto di non taglio dell'ampiezza di almeno 20 metri sul lato dell'alveo del corso d'acqua (Fosso Maestro della valle di Baccano), al fine di garantire una composizione vegetale multispecifica con il rispetto e il rilascio delle specie tipicamente ripariali e prevenire fenomeni di dissesto;

Art. _____ - si approvano le aggiunte alle correzioni degli articoli _____

C) ALLEGATI

- a) Carta tecnica di progetto e zonizzazione dei lotti
- b) Nulla osta/Comunicazioni degli organi competenti
- c) Cartografia e Coordinate della Marcatura delle piante oltre turno

Luogo e data _____

L'ENTE APPALTANTE

LA DITTA AGGIUDICATRICE